

Codice A1606C

D.D. 31 marzo 2022, n. 131

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. VAL DI CHY (TO) - Intervento: Realizzazione impianto di telecomunicazioni multigestore costituito da palo flangiato di H. 36 mt. e strutture porta antenne in località Acquedotto - Pecco, F. 4 mapp. 44. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 131/A1606C/2022**

**DEL 31/03/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. VAL DI CHY (TO) – Intervento: Realizzazione impianto di telecomunicazioni multigestore costituito da palo flangiato di H. 36 mt. e strutture porta antenne in località Acquedotto – Pecco, F. 4 mapp. 44. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della *omissis.*, pervenuta dal SUAP di Cuorgnè (TO), volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Territorio e paesaggio ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004,

esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)  
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

*Classif. 11.100/GESP/1320/2021/A/A1600A*

*Rif. n. 140661/A1610B del 03/12/2021*

*Rif. n. 25317/A1606C del 1/03/2022*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: **Val di Chy, Località Pecco (TO)**

Intervento: Realizzazione impianto di telecomunicazioni multigestore costituito da palo flangiato di H. 36 mt. e strutture porta antenne in località Acquedotto – Pecco, F. 4 mapp. 44

Istanza: [REDACTED]

Pratica S.U.A.P. n. 08936640963-28052021-1739\_ Identificativo SUAP: 9387

Esaminata l'istanza, qui pervenuta tramite PEC, dal S.U.A.P. n.9387 del Comune di Cuornè (TO) in data 3/12/2021 con nota prot. n. 4478 del 24/11/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi, qui pervenuti tramite PEC, dal S.U.A.P. n.9387 dal Comune di Cuornè (TO) in data 1/03/2022 con nota prot. n. 552 del 23/02/2022,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un impianto di telecomunicazioni multigestore costituito da un palo flangiato e da strutture porta antenne sulle quali è prevista l'installazione di sei antenne, una parabola, moduli radio per un'altezza totale dell'impianto di mt. 36. L'impianto sarà posizionato su di una base di cemento armato di mt. 6X6 sulla quale verrà posta una recinzione metallica al perimetro. Alla base del palo è prevista la collocazione degli apparati tecnici necessari, costituiti da armadi metallici e/o in vetroresina. L'impianto, da realizzarsi in località Acquedotto - Pecco, sul terreno censito al F. 4 mapp. 44, ricade

su di un'area di montagna, occupata da bosco che dovrà in parte essere abbattuto, interessata dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), D.Lgs 142/2004. Inoltre il nuovo impianto sarà posizionato in prossimità di strutture già esistenti per la telefonia,

preso atto della dichiarazione del richiedente dell'impossibilità di utilizzare le strutture esistenti nelle vicinanze di altri gestori, da cui Vodafone Italia S.p.A e TIM S.p.A. intendono trasferirsi, in quanto non più adatte per motivi strutturali ad ospitare nuove implementazioni delle tecnologie di teleradiocomunicazione (tecnologia 5G) di INWIT S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e TIM S.p.A.,

vista la relazione forestale allegata agli atti integrativi pervenuti a mezzo PEC in data 1/03/2022 con nota prot. 552 del 23/02/2022, nella quale viene dichiarato che:

- l'intervento di realizzazione della stazione radio prevede di utilizzare per l'installazione dell'antenna una piccola radura nella quale sarà realizzato il basamento in cemento armato 6X6m e il successivo montaggio dell'antenna con struttura telescopica,
- le operazioni di installazione saranno svolte minimizzando al massimo le interferenze con il contesto circostante, eliminando una sola ceppaia di castagno (8 polloni) e tre betulle. Tale eliminazione non interromperà la continuità del bosco,
- nella zona di installazione l'altezza media dei castagni è compresa tra i 12-14 m e le piante più alte sono 2 betulle che raggiungono i 14-15 m.,
- la scelta di posizionare l'antenna in ambito boscato, anziché nel prato adiacente, è dettata da motivazioni di praticità logistica, ma anche da motivi paesaggistici. Infatti, trovandosi vicina ad un'antenna esistente l'area è già servita da corrente elettrica e da viabilità adeguata ed inoltre, le piante presenti creeranno una efficace cortina visiva mascherandone in buona parte la vista,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D.Lgs 42/2004 in quanto l'impianto, pur se sarà visibile in lontananza da alcuni punti di osservazione dal territorio della vallata, come si evince dalla documentazione fotografica presentata ad integrazione, è collocato all'interno di un'area boscata che ne mitigherà in parte la percezione. Al fine di migliorare

ulteriormente gli effetti mitigativi si ritengono necessari alcuni ulteriori accorgimenti di seguito specificati,

considerato che le opere così come proposte con le sotto elencate prescrizioni non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- **sia abbattuta la minore superficie boscata possibile,**
- **le parabole siano il più possibile aderenti al palo al fine di ridurre la visibilità nel contesto,**
- **venga posta particolare attenzione alle cromie e nell'esecuzione dei lavori ci si attenga a quanto indicato nella relazione forestale allegata agli atti integrativi pervenuti a mezzo PEC in data 10/03/2022 con nota prot. n. 4478 del 24/11/2021, introducendo tuttavia per la parte sommitale del palo porta antenne che si staglia contro il cielo, una cromia di un colore grigio che si armonizzi con il colore dello sfondo, eliminando inoltre la riflettanza dell'acciaio zincato per smaterializzare il più possibile la presenza dell'impianto.**

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i> [redacted]	2_6501trasm. a Enti.pdf
2	<i>Istanza SUAP</i>	08936640963-28052021-1739.MDA.PaeOrd.pdf
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	08936640963-28052021-1739.010_0.Doc_Paes_ValDiChy_LocAcquedotto [redacted].pdf
4	<i>Relazione forestale integrativa</i>	08936640963-22022022-1609.660_0.Rel_Forestale_ValDiChy_LocAcquedotto [redacted].pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico di progetto</i>	08936640963-28052021-1739.040_0.Prog_Arch_ValDiChy_LocAcquedotto [redacted].pdf

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Marina Bonaudo*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Alessandro Mola**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



TORINO, (data pec)

Citta di Cuornè SUAP

pec: [suap.comune.cuorgne.to.it@pec.it](mailto:suap.comune.cuorgne.to.it@pec.it)

## Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale  
pec: [urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it)

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica / Tutela archeologica  
DESCRIZIONE: **VAL DI CHY - (TO)**  
Oggetto: Realizzazione impianto di telecomunicazioni multigestore costituito da palo flangiato di H. 36 mt. e strutture porta antenne  
Indirizzo: Località Acquedotto - Pecco -  
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 23/12/2021 -vs. prot. 24886 del 23/12/2021  
protocollo entrata richiesta n. 24886 del 23/12/2021  
ns. nota protocollo n. 1360 del 26/01/2022  
data di arrivo richiesta 24/02/2022 -vs. prot. 552 del 23/02/2022  
protocollo entrata richiesta n. 3555 del 25/02/2022  
data di arrivo richiesta 10/03/2022 -vs. prot. 30000 del 10/03/2022  
protocollo entrata richiesta n. 4663 del 11/03/2022  
RICHIEDENTE: ██████████ Privato  
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA  
(art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Conferenza dei servizi  
PROVVEDIMENTO: Parere Vincolante  
DESTINATARIO: Citta di Cuornè Suap - Pubblico  
Alla Regione Piemonte – Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per il Comune di Val Dy Chy di cui all'oggetto;

Considerato che dalla relazione sopra citata si evince che l'area oggetto d'intervento ricade in area tutelata ai sensi del art. 142 lettera g) del D.Lgs. 42/02004;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole facendo proprie le condizioni della Regione Piemonte.**

Per quanto concerne la tutela archeologica, si è verificato che l'intervento in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria e che gli scavi previsti a progetto sono di ridotta entità. Si esprime dunque parere favorevole all'avvio dei lavori, ricordando le specifiche responsabilità in capo alla D.L. Qualora infatti, durante gli scavi, si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazioni antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 ricorre l'obbligo di avvertire l'Ufficio scrivente, al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

**IL SOPRINTENDENTE**

*Luisa Papotti*

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria  
arch. Silvia Valmaggi / dott.ssa Sofia Uggè / geom Rosaria Demma  
([silvia.valmaggi@beniculturali.it](mailto:silvia.valmaggi@beniculturali.it) – [sofia.ugge@beniculturali.it](mailto:sofia.ugge@beniculturali.it))



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: [sabap-to@beniculturali.it](mailto:sabap-to@beniculturali.it) – PEC: [mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)  
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670